



Copia

COMUNE DI CASELETTE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO:

**ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOGLIOTTI Sandro - Sindaco	Sì
2. GIRARDI Giuseppe Emilio - Vice Sindaco	Sì
3. BANCHIERI Pacifico - Assessore	Sì
4. IGUERA Davide - Assessore	Sì
5. RIGOLETTI Roberto - Assessore	Sì
6. FAURE Egidio - Consigliere	Sì
7. SPATOLA Jacopo Simone Diego - Consigliere	Sì
8. GAUDENZI Laura - Consigliere	Sì
9. GAROGLIO Danilo - Consigliere	Sì
10. VALSANIA Margherita Daria - Consigliere	Sì
11. MOTRASSINO Giorgio - Consigliere	Sì
12. GUERRA Marco - Consigliere	Giust.
13. BUNINO Roberto - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Paolo Dott. DEVECCHI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DOGLIOTTI Sandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale e che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

CONSIDERATO che l'art. 13 comma 13/bis del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, così come modificato dal D.L. 8/4/2013 n. 35, convertito in Legge 6/6/2013 n. 64 dispone: *"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c.3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al c.3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente."*

TENUTO CONTO di quanto disposto ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, per cui è facoltà dei Comuni modificare le aliquote di base dell'imposta municipale propria in aumento o in diminuzione;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare Euro 400,00;

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichi anche

- ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;
- ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che possiedono l'unità immobiliare a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

DATO ATTO altresì che, a norma di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito in Legge 26/04/2012 n. 44 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Caselette (TO) risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

RICHIAMATO il D. L. 02/03/2012 n. 16, convertito in Legge 26/04/2012 n. 44;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011"*,
- lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"*;
- lettera g): *"i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"*;

RICHIAMATO il vigente D.L. 21/05/2013 n. 54 con cui all'art.1 è stata stabilita la sospensione del pagamento della 1° rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4-5-8, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 22/10/2012, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, ed alla Legge 27/7/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2012 e n. 27 del 22/10/2012 ad oggetto: "Approvazione regolamento e determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012";

VISTO il D.L. 8/4/2013 n. 35, convertito in Legge 6/6/2013 n. 64, con cui il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 (precedentemente stabilito con il comma 381 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 al 30/06/2013) è stato prorogato al 30/09/2013;

CONSIDERATO che

- il Comune di Caselette, che presenta una popolazione al 31/12/2012 di n. 2996 abitanti, rientra tra i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti e che pertanto a partire dal 01/01/2013 è soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità interno, ai sensi dell'art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011;
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che all'individuazione di possibili tagli sulle spese, peraltro già operati in sede di stesura del progetto di bilancio per l'anno 2013;
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonchè per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente;

VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dall'Ufficio Ragioneria in base alle quali emerge la seguente situazione:

- occorre tener conto per le annualità 2013 e 2014 dei tagli operati dal D.L. 95/2012 (Spending Review 2) che avranno un sostanziale incremento rispetto al 2012;
- il taglio di cui al D.L. 95/2012 nel 2012 è stato per il Comune di Caselette pari a € 23.628,92, e si prevede che tale taglio possa esser pari a circa €. 94.688,00 nel 2013;
- in considerazione dei tagli sopra descritti ed in mancanza di dati certi e definitivi circa la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale, si prevede che il Comune di Caselette per il 2013 dovrà presuntivamente restituire una somma pari ad €. 102.088,00, per la quale è stato iscritto apposito intervento di bilancio;

DATO ATTO che, anche alla luce degli effetti depressivi sulle entrate dovuti alle manovre citate, occorre rideterminare le aliquote di fiscalità propria, nella fattispecie quelle relative all'IMU;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, Dott.ssa PROVINO Maria Giovanna, espresso a norma dell'art. 3, comma 1 lett. o) del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)- DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:

			Comune	Stato
Aliquota generale di base	0,85%	di cui	0,85%	X
che ricomprende tutte le categorie di immobili, eccetto le seguenti:				
Aliquota abitazione principale	0,45%	di cui	0,45%	X
Aliquota abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,45%	di cui	0,45%	X
Aliquota abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che possiedono l'unità immobiliare a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	0,45%	di cui	0,45%	X
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,85%	di cui	0,09%	0,76%
DETRAZIONE: Euro 200,00 rapportati al periodo se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale , maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a 400,00 Euro (la detrazione massima è 600,00 Euro)				

3)- DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 e che, con l'art. 1 comma 1 del vigente D.L. 21/05/2013 n. 54, è stata disposta la sospensione del pagamento della 1° rata relativa alle categorie di immobili, meglio specificate in narrativa;

4)- DI DARE ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

5)- DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6)- DI DARE ATTO infine che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa già richiamata in premessa, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che questo adempimento avvenga entro il 21 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lvo 267/2000 e s.m.i.:
lì, 03/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MILETTO Rag. Marco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lvo 267/2000 e s.m.i.:
lì, 03/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita la relazione dell'Assessore Sig. BANCHIERI Pacifico, sulla situazione della fiscalità locale nel suo complesso;

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere di Minoranza del Gruppo "Amministrare Insieme" Sig. MOTRASSINO Giorgio, il quale esprime soddisfazione per la riduzione dell'aliquota sulla seconda casa, in linea con quanto già suggerito dalla minoranza. Avrebbe mantenuto le aliquote minime di legge; Ritiene troppo penalizzati gli imprenditori;

Il Sindaco fa presente che, se si fosse voluto mantenere il regime dello scorso anno sui fabbricati destinati ad attività produttive, il Comune avrebbe dovuto addirittura integrare allo Stato le entrate così diminuite;

Chiesta ed ottenuta la parola l'Assessore Sig. BANCHIERI Pacifico rammenta le necessità di garantire equilibrio di bilancio in modo responsabile e segnala come i comuni della zona abbiano applicato aliquote più severe;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Con n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese su n. 11 presenti e n. 2 astenuti (Gruppo Minoranza Sig.ra VALSANIA Margherita Daria, MOTRASSINO Giorgio);

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Successivamente su proposta del Presidente con n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese su n. 11 presenti e n. 2 astenuti (Gruppo di Minoranza Sig.ra VALSANIA Margherita Daria, MOTRASSINO Giorgio) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : DOGLIOTTI Sandro

Il Segretario Comunale
F.to : Paolo Dott. DEVECCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/07/2013,

Caselette , li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Segretario Comunale
F.to : Paolo Dott. DEVECCHI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caselette, li 15/07/2013

Il Segretario Comunale